



Luigi Fenu

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 09 GIUGNO 2026

PRIMA CONVOCAZIONE

Il giorno 09.06.2026 alle ore 5.00, presso la sede sita in Via Porcellino 27, Loc. Porcellino, Figline e Incisa Valdarno (FI), si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Paro Paro.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Jessica Citroni che constata la regolare convocazione dell'Assemblea stessa effettuata mediante avviso spedito ai soci contenente data, ora, luogo della riunione e il seguente o.d.g:

1. Riepilogo informativa Terzo Settore e novità strutturali con illustrazione delle conseguenze organizzative
2. Votazione della modifica dello statuto dell'associazione per l'ingresso nel terzo settore
3. Approvazione del bilancio per l'anno 2025
4. Panoramica dei risultati artistici raggiunti nell'anno 2025-2026 e progetti per il futuro
5. Varie ed eventuali

La Presidente fa rilevare che il numero dei soci presenti non raggiunge quello richiesto dallo Statuto per la validità delle assemblee in prima convocazione. La Presidente dichiara, pertanto, che l'assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno e, pertanto, rinvia alla seconda convocazione già fissata per il giorno 09.06.2026 alle ore 18.15 presso la stessa sede.

SECONDA CONVOCAZIONE

Il giorno 09.06.2026 alle ore 18.15, presso la sede sita in Via Porcellino 27, Loc. Porcellino, Figline e Incisa Valdarno (FI), si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Paro Paro.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Jessica Citroni che constata la regolare convocazione dell'Assemblea stessa effettuata mediante avviso spedito ai soci contenente data, ora, luogo della riunione e il seguente o.d.g:

1. Riepilogo informativa Terzo Settore e novità strutturali con illustrazione delle conseguenze organizzative
2. Votazione della modifica dello statuto dell'associazione per l'ingresso nel terzo settore
3. Approvazione del bilancio per l'anno 2025
4. Panoramica dei risultati artistici raggiunti nell'anno 2025-2026 e progetti per il futuro
5. Varie ed eventuali



La Presidente fa rilevare che il numero dei soci presenti raggiunge quello richiesto dallo Statuto per la validità delle assemblee in seconda convocazione e dichiara, pertanto, che l'assemblea è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno.

Soci presenti all'Assemblea in seconda convocazione:

1. Jessica Citroni
2. Annalisa Cuccoli
3. Viola Rossi
4. Marcello Cuccoli
5. Gianna Rigacci
6. Marco Zangheri
7. Veronica Gruner
8. Massimo Parolai
9. Claudio Ermini
10. Damiano Peebes
11. Alice Chiarini
12. Riccarda Cattani
13. Elena Grifoni
14. Chiara Berchielli
15. Maria Cristina Fineschi
16. Bianca Ligori
17. Daniele Terlizzi
18. Aldo Prosperi
19. Silvia Santoni
20. Gilda Grifoni
21. Katiussia Merli
22. Irene Ardimanni
23. Alberto Fruchi
24. Alberto Neri

Soci presenti con delega all'assemblea in seconda convocazione:

1. Daniele Frattasio (delega Claudio Ermini)
2. Fabio Macerini (delega Massimo Parolai)
3. Valentina Bernini (delega Veronica Gruner)
4. Sabrina Tringali (delega Jessica Citroni)
5. Susanna Morandini (delega Riccarda Cattani)
6. Filippo Guerrini (delega Katiussia Merli)
7. Francesca Santucci (delega Annalisa Cuccoli)
8. Laura Bordiglia (delega Marcello Cuccoli)



9. Desirée Falleroni (delega Alberto Neri)
10. Giuseppe Venosa (delega Alberto Neri)
11. Mariliana Cavallini (delega Alberto Fruchi)
12. Massimiliano Citroni (delega Jessica Citroni)
13. Irene Gentini (delega Alberto Fruchi)
14. Caterina Gentini (delega Alberto Fruchi)
15. Alessandra Cuccoli (delega Annalisa Cuccoli)

Totale soci presenti: 39

Presente anche il Direttore Artistico Massi Fruchi.

L'Assemblea, regolarmente costituita, ha avuto inizio il giorno 09.06.2026 alle ore 18.34, alla presenza dei soci indicati.

(...)

PUNTO 2 O.D.G.:

Votazione della modifica dello statuto dell'associazione per l'ingresso nel terzo settore

Si passa quindi alla trattazione del punto n. 2 dell'Ordine del Giorno, relativo all'adeguamento dello Statuto associativo alla normativa del Terzo Settore e all'assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS).

Il Presidente informa l'Assemblea che, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) quale APS, si rende necessario procedere alla modifica dello Statuto vigente, adottando un testo conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. A tal fine è stato predisposto un nuovo Statuto sulla base del modello elaborato da CESVOT e adottato da ARCI per le associazioni di promozione sociale.

Prima di procedere alla lettura integrale dello Statuto viene presa in considerazione la necessaria introduzione della sigla APS nella denominazione sociale.

In particolare, con riferimento all'articolo 1 (Denominazione), si evidenzia la necessità di inserire la dicitura "APS" nella denominazione sociale. Vengono pertanto sottoposte all'Assemblea le seguenti proposte alternative: "Associazione Culturale Paro Paro APS" – "Paro Paro APS"

Si procede con votazione per alzata di mano della prima proposta: "Associazione Culturale Paro Paro APS"

Voti favorevoli: n. 36

Daniele Frattasio, Fabio Macerini, Aldo Prosperi, Claudio Ermini, Marco Zangheri, Gianna Rigacci, Valentina Bernini, Veronica Gruner, Massimo Parolai, Riccarda Cattani, Chiara Berchielli, Alice Chiarini, Elena Grifoni, Gilda Grifoni, Damiano Peebes, Sabrina Tringali, Irene Ardimanni, Susanna Morandini, Filippo Guerrini, Bianca Ligori, Katiuscia Merli, Francesca Santucci, Daniele Terlizzi, Giuseppe Venosa, Desirée Falleroni, Alberto

Associazione Culturale Paro Paro

Via Porcellino 27, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)

C.F. 90035730515



Fruchi, Mariliana Cavallini, Massimiliano Citroni, Maria Cristina Fineschi, Caterina Gentini, Irene Gentini, Alberto Neri, Alessandra Cuccoli.

Si procede con votazione per alzata di mano della prima proposta: “Paro Paro APS”

Voti favorevoli: n. 3

Silvia Santoni, Marcello Cuccoli, Laura Bordiglia

A seguito della votazione, l'Assemblea approva a maggioranza la denominazione “Associazione Culturale Paro Paro APS”, che viene pertanto inserita nel nuovo testo statutario.

La Presidente procede alla lettura integrale del testo del nuovo Statuto dell'Associazione, allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Al termine della lettura, constatato che nessuno dei soci intervenuti formula osservazioni o propone modifiche al testo illustrato, la Presidente pone in votazione il punto n. 2 dell'Ordine del Giorno, relativo all'approvazione del nuovo Statuto predisposto per l'adeguamento alla normativa del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e alla sua adozione in sostituzione dello Statuto vigente.

Si procede quindi alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:

Favorevoli: n. 39

Jessica Citroni, Annalisa Cuccoli, Viola Rossi, Daniele Frattasio, Fabio Macerini, Aldo Prosperi, Claudio Ermini, Marco Zangheri, Gianna Rigacci, Valentina Bernini, Veronica Gruner, Massimo Parolai, Riccarda Cattani, Chiara Berchielli, Alice Chiarini, Elena Grifoni, Gilda Grifoni, Damiano Peebes, Sabrina Tringali, Irene Ardimanni, Susanna Morandini, Filippo Guerrini, Bianca Ligori, Katiuscia Merli, Francesca Santucci, Daniele Terlizzi, Giuseppe Venosa, Desirée Falleroni, Alberto Fruchi, Mariliana Cavallini, Massimiliano Citroni, Maria Cristina Fineschi, Caterina Gentini, Irene Gentini, Alberto Neri, Alessandra Cuccoli, Silvia Santoni, Marcello Cuccoli, Laura Bordiglia

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

(...)

Constatato che non ci sono più questioni da discutere all'ordine del giorno e non essendoci interventi novativi, alle 20.45 la Presidente dichiara conclusa l'Assemblea.



Figline e Incisa Valdarno, 30/06/2026

Il Presidente,

Jeppice Cito

Il Segretario,

Amato Wood



STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE PARO PARO APS

ART. 1

(Forma giuridica e principi generali)

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "Associazione Culturale Paro Paro" (indicata anche come Associazione nel presente testo), con sede legale in Figline Incisa Valdarno (FI), Via Del Porcellino n. 27.
2. La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Associazione Culturale Paro Paro APS".
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico, antifascista e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 2

(Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale)

1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.
2. Sono finalità dell'Associazione:
 - l'impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
 - l'affermazione di cultura e di pratiche sociali all'altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche

democratiche e progressiste;

- la difesa e l'attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e di giustizia;
- la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione.

ART. 3

(Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere:

attività di promozione e diffusione della cultura, con particolare riferimento al teatro e alle arti performative, mediante la realizzazione di spettacoli, laboratori teatrali, eventi culturali e percorsi espressivi e creativi, anche con finalità educative, sociali e di inclusione.

Nell'ambito delle proprie attività culturali e artistiche, l'Associazione realizza anche iniziative solidali e di beneficenza, destinando in via prevalente o occasionale i proventi delle attività svolte al sostegno di progetti benefici, di persone in condizioni di svantaggio o di altre attività di interesse generale, in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Statuto
Associazione Culturale Paro Paro APS

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 4
(volontariato)

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
4. L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

SOCI

ART. 5
(Ammissione)

1. Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di soci previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Statuto
Associazione Culturale Paro Paro APS

- 
2. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione nonché il rispetto della civile convivenza.
 3. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
 4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

ART. 6

(Procedimento di ammissione)

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro 30 giorni dalla presentazione della stessa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
2. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. Il Consiglio Direttivo deve, entro il termine del primo comma, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma in assenza di risposta. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva alla prima l'Assemblea utile.

ART. 7

(Diritti degli associati)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Gli associati hanno diritto a:
 - frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;

Statuto
Associazione Culturale Paro Paro APS

- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo Statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

ART. 8
(Doveri degli associati)

1. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;
 - tenere un comportamento coerente con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e improntato a correttezza, collaborazione e rispetto reciproco;
 - partecipare, per quanto possibile, alla vita associativa e concorrere al perseguimento delle finalità dell'Associazione.
 - osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)

1. La qualifica di associato si perde per
 - decesso;
 - scioglimento dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - espulsione o radiazione.

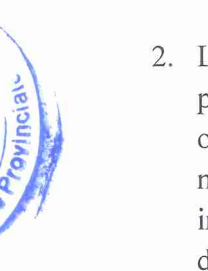
Statuto
Associazione Culturale Paro Paro APS

- 
2. L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.
Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare la propria decisione in forma scritta al Consiglio Direttivo, che ne prende atto. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo, salvo diverso termine indicato dall'associato.
 3. L'associato decade automaticamente dalla qualifica di associato, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione dell'anno associativo in corso, previa comunicazione scritta di sollecito.
 4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.
 5. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa né al rimborso della quota associativa versata o di eventuali contributi liberamente erogati.

ART. 10

(Azioni disciplinari)

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli associati;
 - l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
 - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
 - l'arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente Statuto

- 
2. L'associato che contravviene in modo grave o reiterato agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni o dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero che tenga comportamenti tali da arrecare un danno materiale, organizzativo o morale all'Associazione, ai suoi organi o alla sua immagine, anche mediante l'inadempimento di impegni assunti dall'Associazione nei confronti di terzi, ovvero che integri le condotte previste dai regolamenti interni a fini esclusori, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e ascolto delle giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

ART. 11
(Trasparenza)

1. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.
2. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 12
(Patrimonio)

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
2. Esso è costituito da:
 - beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - eccedenze degli esercizi annuali;
 - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
 - ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai

fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Fonti di finanziamento)

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
 - quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
 - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali;
 - raccolte fondi;
 - ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 14

(Termini di approvazione del bilancio)

1. L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
2. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ART. 15

(Bilancio sociale)

1. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16

(Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:

Statuto
Associazione Culturale Paro Paro APS

- l'Assemblea;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
 3. È organismo di garanzia e controllo l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica - dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.
 4. Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
 5. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

ART. 17

(Partecipazione in assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
2. Ciascun associato ha un voto.
Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può avere massimo 3 deleghe.

ART. 18

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

Statuto
Associazione Culturale Paro Paro APS

2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
Tale Assemblea deve aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui è eventualmente richiesta dai soci e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART. 19

(Convocazione dell'assemblea)

1. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
2. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 20

(Modifiche Statutarie)

1. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è necessario il voto favorevole della metà degli intervenuti aventi diritto di voto.
2. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della metà dei soci intervenuti.
3. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

ART. 21

(Svolgimento dell'assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Statuto
Associazione Culturale Paro Paro APS

3. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il *quorum* deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.
4. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della segreteria, che li firma insieme al Presidente.
I verbali e gli atti verbalizzati sono inviati ai soci all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

ART. 22
(Competenze dell'assemblea)

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - Approva il bilancio di esercizio;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 23
(Composizione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 eletti fra i soci.
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

ART. 23 BIS
(Il Presidente)

Statuto
Associazione Culturale Paro Paro APS

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e le sedute del Consiglio Direttivo.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 24

(Commissioni di lavoro e incarichi)

1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

ART. 25

(Cariche sociali)

1. Il Consiglio Direttivo è composto al suo interno dal:
 - **Presidente:** ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
Viene eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo precedentemente eletto.
 - **Vicepresidente:** coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.
Viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza.



Statuto
Associazione Culturale Paro Paro APS

- **Segretario:** cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza.
2. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello Statuto.
 3. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ART. 26

(Competenze del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi generali decisi dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - convocare l'Assemblea dei soci;
 - eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
 - predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
 - adottare e modificare regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi e operativi dell'Associazione, in conformità al presente Statuto, senza poterne modificare o derogare le disposizioni;
 - all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
 - deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;



Statuto
Associazione Culturale Paro Paro APS

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una *tantum* o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente Statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci

ART. 27

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni 60 giorni. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo a cura del Presidente.
Il Consiglio si riunisce straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
All'interno del Consiglio Direttivo, ogni consigliere dispone di un voto. Il Presidente dispone di due voti.
I Consiglieri possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

- 
5. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART. 28

(Decadenza e dimissioni)

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie.
Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
2. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
3. Il Consigliere deceduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo. Diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria indicando nuove elezioni entro 30 giorni.

ART. 29

(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma.

Statuto
Associazione Culturale Paro Paro APS



2. Le cariche di consigliere, di componente dell'organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e pertanto si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art. 30.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
5. Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART. 30

(Revisione legale dei conti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 comma 3, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

NORME DI SCIoglimento

ART. 31

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

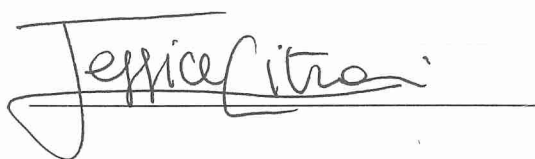
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

(Rinvii)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente





1. CITRONI
2. JESSICA
3. 25/06/97 MONTEVARCHI (AR)
- 4a. 01/06/2026 4c. MIT-UCO
- 4b. 25/06/2036
5. U1881N874X
- 7.

9. AM B

13.

9.	10.	11.	12.
AM 	04/12/15	25/06/36	
A2 			
A 			
B1 			
B 	04/12/15	25/06/36	
C1 			
C 			
D1 			
D 			
BE 			
C1E 			
CE 			
D1E 			
DE 			

12. 71 AR5218557P 01

AP 5103513